

15332-10



ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LINA MATERA

- Presidente -

R.G.N. 28778/2015

SERGIO GORJAN

- Rel. Consigliere -

Cron. 15332

VINCENZO CORRENTI

- Consigliere -

Rep.

UBALDO BELLINI

- Consigliere -

Ud. 07/03/2018

GIUSEPPE GRASSO

- Consigliere -

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28778-2015 proposto da:

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in
 persona del Presidente pro tempore, elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
 l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
 e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato
 (omissis) , rappresentato e difeso
 dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1607/2015 del TRIBUNALE di

2018

975

00

SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con conseguente decisione della causa nel merito.

jh
d

Fatti di causa

(omissis) ,quale amministratore pro tempore del condominio (omissis) (omissis) ebbe a proporre opposizione avverso ordinanza ingiunzione, emessa nei suoi riguardi al Garante per la protezione dei dati personali portante sanzione di € 4.000,00 in relazione all'illecito ex artt. 157 e 164 d.lgs. 196/03.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ebbe ad accogliere l'opposizione sull'osservazione che dall'oggettiva condotta omissiva, tenuta dal (omissis) a fronte di rituale richiesta di informazioni da parte del Garante, non era scaturita alcuna conseguenza sul procedimento d'accertamento circa la fondatezza o non della segnalazione inviata al Garante da persona abitante nel condominio amministrato dal (omissis).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo.

Il (omissis) s'è costituito ritualmente a resistere con contro ricorso.

Il P.G., nella persona del dott. Mistri, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Ragioni della decisione

Il ricorso proposto dal Garante impugnante s'appalesa fondato e va accolto.

In limine osserva la Corte come il rilievo critico del resistente (omissis) che il Garante, non già, poteva esporre direttamente ricorso per cassazione, bensì doveva avvalersi dell'appello avverso la sentenza impugnata, sia privo di fondamento giuridico.

Difatti espressamente la norma in art 10 comma 6 d.lgs. 15072011 dichiara non appellabili le sentenze emesse in relazione all'opposizione a provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, sicché l'unica impugnazione possibile è appunto il ricorso per cassazione.

Con l'unico mezzo d'impugnazione l'Ente pubblico ricorrente denuncia violazione del disposto ex art 157 e 164 d.lgs. 196/2003, posto che non risulta alcuna correlazione, positivamente prevista, tra la condotta di non collaborazione, a fronte di rituale richiesta di informazioni, e la accertata sussistenza di una condotta rilevante ai fini della denunciata violazione del diritto alla riservatezza, sicché la sanzione andava applicata a prescindere dall'esito del procedimento aperto a seguito della segnalazione fatta, al cui esame era correlata la richiesta di informazioni inevasa.

La censura mossa dal Garante coglie nel segno.

Difatti il tenore letterale delle norme rilevanti nella fattispecie concreta – artt. 157 e 164 d.lgs. 196/03 – non pone in evidenza alcuna correlazione tra l'omessa risposta alla richiesta di informazioni e l'esito del procedimento, nel cui ambito fu effettuata la richiesta, siccome ritenuto dal Giudice capuano.

La disposizione di legge ha l'evidente ed esclusiva finalità di consentire al Garante di acquisire il più rapidamente possibile informazioni utili alla salvaguardia del diritto alla riservatezza del privato autore della segnalazione di opinata violazione, poiché punisce espressamente la sola condotta omissiva a fronte di specifica richiesta del Garante.

Nella specie lo stesso primo Giudice mette in rilievo come il (omissis) non abbia dato risposta alla richiesta del Garante, la cui nota operava espresso richiamo alle disposizioni di legge violate, e nemmeno abbia chiarito i motivi di detta sua condotta in sede di opposizione.

Quindi erra il Giudice di prime cure ad individuare la necessità di un collegamento tra la condotta omissiva e la sussistenza della violazione segnalata, poiché requisito non previsto dalla legge.

Tale conclusione non appare sospetta di illegittimità costituzionale, come adombrato dal Tribunale, posto che l'obbligo di collaborazione con Soggetti pubblici deputati all'accertamento di illeciti amministrativi è previsto in vari settori dell'Ordinamento e di certo l'ammontare della sanzione, non per ciò, fa

sorgere dubbio di legittimità costituzionale lueggiando solamente l'interesse del Legislatore a stimolare collaborazione per il celere intervento dell'Organo pubblico preposto alla tutela dei diritti personali di eminente rilievo costituzionale - Cass. sez. 1 n° 13488/05, Cass. sez. 2 n° 21272/14 -.

Posto che la condotta materiale risulta accertata dal primo Giudice e che l'unica questione da risolvere risulta essere la corretta interpretazione della norma sanzionatoria, alla cassazione della sentenza impugnata può seguire decisione nel merito da parte di questa Corte.

Quindi il ricorso in opposizione, spiegato dal (omissis) avanti il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, va rigettato e lo stesso condannato a rifondere al Garante le spese di lite e per il giudizio di prime cure, liquidate in € 1.800,00, e per questo giudizio di legittimità, tassate in € 1.000,00, oltre in ambedue i casi le spese prenotate a debito.

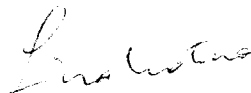
P. Q. M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, rigetta l'opposizione spiegata dal resistente e condanna (omissis) alla rifusione delle spese di lite per il giudizio avanti il Tribunale, che liquida in € 1.080,00, ed in € 1.000,00 quelle afferenti questo giudizio di legittimità, oltre in entrambi i casi le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma nell'adunanza di camera di consiglio del 7 marzo 2018.

Il Presidente

Lina Matera



Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 12 GIU. 2018